



Protocollo N° (allegato alla PEC)

Classifica 014-10

Fascicolo 2025/5

Riferimento Protocollo n. 10347/2025

**ORDINANZA N. 13/A/25 del 20/03/2025**

**OGGETTO: S.P. n° 94 "MONTEROLO" - Comuni di Pergola e Fossombrone.  
ORDINANZA per l'istituzione del limite massimo di velocità 50 km/h  
sull'intera estesa, in ambo i lati, a tempo indeterminato.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 "VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA"**

**PREMESSO** che il Responsabile dell'E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro – Catria – Alta Val Cesano", al riguardo, ha formulato la proposta di seguito riportata, acquisita al protocollo n. 10347 del 20/03/2025:

"**DATO ATTO** che l'art. 1 del Codice della Strada dispone:

- al comma 1, che "la sicurezza e la tutela della salute delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato", alle quali deve perciò conformarsi l'attività amministrativa di regolamentazione della circolazione stradale, compresa quella di competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 7 del codice;
- al comma 2, che le norme e i provvedimenti attuativi del codice devono ispirarsi "ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile", che guidano pertanto l'esercizio della discrezionalità amministrativa oggetto del presente atto e dei provvedimenti presupposti, in quanto tutti attuativi delle disposizioni del codice nonché delle previsioni dei piani previsti dal codice stesso (Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale ai sensi dell'art. 1, comma 3);

**VISTI:**

- l'art. 142, commi 1 e 2, del Codice della Strada, ai sensi del quale gli enti proprietari della strada possono determinare limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati in via generale, in determinate strade e tratti di strada, quando lo renda opportuno l'applicazione al caso concreto dei criteri di sicurezza della circolazione e di tutela della vita umana;
- l'art. 135, comma 14, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, che individua la fattispecie e la segnaletica delle zone a velocità limitata;

**CONSIDERATO** che i limiti di velocità che si possono imporre devono essere il risultato dell'armonizzazione di due esigenze, ambedue importanti: la SICUREZZA e la FLUIDITÀ del traffico, ai sensi della II° Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in



materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, protocollo n. 777 del 27/04/2006, la quale prescrive, al punto 2.2, che i limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto minima stabilita nei capitoli 1 e 3 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, emanate con D.M. 5.11.2001, per la tipologia di strada cui la strada in esame è assimilabile, deve essere considerata eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più breve tempo possibile;

**DATO ATTO** che l'intervallo della velocità di progetto della strada in esame è assimilabile a quello compreso tra le velocità di 40 km/h e 60 km/h;

**DATO ATTO** che, nell'ambito dello svolgimento dei compiti di istituto ed in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze della circolazione stradale, si è evidenziato, per motivi di sicurezza dell'utenza stradale, nonché per le caratteristiche tecnico-funzionali della S.P. n. 94 "Monterolo", la necessità di revisionare i limiti di velocità, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

**VISTO** che la S.P. n. 94 "Monterolo", per l'intera estesa di km 11+468, presenta un'oggettiva pericolosità di transito, indotta dalla presenza di numerose vie traverse, di molti accessi privati, di numerose alberature che riducono la visibilità delle intersezioni e degli accessi, di un'oggettiva ed elevata tortuosità, di un andamento altimetrico estremamente variabile con pendenze elevate, indotta principalmente dalla conformazione del tracciato che compromette la sicurezza dei veicoli in transito con serie di curve e controcurve;

**VISTO** che le caratteristiche della strada non sono compatibili con una velocità massima superiori a 50 km orari, considerata la presenza, come detto, di tratti di strada stretti e tortuosi, che potrebbero costituire una situazione di pericolo per la circolazione stradale in generale, se percorsa ad una velocità elevata, ed in particolar modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli;

**RITENUTO** di ridurre la velocità del transito dei veicoli quale indispensabile provvedimento idoneo a diminuire il rischio che si verifichino sinistri stradali;

**CONSIDERATA** l'esigenza preminente di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza della S.P. n. 94 "Monterolo";

**RITENUTO** pertanto di dover limitare la velocità del traffico veicolare, predisponendo un abbassamento dei limiti di velocità sulla strada interessata, che ricade nei Comuni di Pergola e Fossombrone;

**RITENUTO** opportuno procedere al riordino dei limiti di velocità fuori dai centri abitati, al fine di determinare condizioni omogenee del segnalamento, tali da agevolare una migliore percezione per la corretta condotta di guida da adottare da parte degli utenti della strada, in relazione soprattutto alla necessità di elevare le condizioni di sicurezza;

**CONSIDERATO** che la situazione attuale costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;



**VERIFICATO** che l'intera estesa della S.P. n. 94 "Monteloro" interessato è caratterizzato da una limitata larghezza della carreggiata stradale, da numerose abitazioni ed attività economiche e dei relativi accessi carrai;

**CONSIDERATO** che la presenza tali elementi potrebbe concorrere a compromettere la sicurezza e fluidità del traffico veicolare lungo la suddetta S.P. n. 90 "Monteloro";

**RITENUTO** necessario quindi provvedere in merito, al fine di garantire una maggior sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;

**RILEVATO** che sull'intera estesa stradale risultano assolte tutte le prescrizioni obbligatorie poste dalla legge a tutela della sicurezza stradale;

**CONSIDERATO** tuttavia che, al fine di innalzare il livello di sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, occorre assumere tutti i provvedimenti idonei a prevenire e contrastare rischi e pericoli collegati alle caratteristiche strutturali della strada;

**RITENUTO** di procedere al riassetto della segnaletica verticale presente lungo la strada per quanto attiene l'aspetto del "limite di velocità", adottando un apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare."

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, si

**PROPONE**

**Per i motivi sopra esposti, l'istituzione del limite di velocità massimo di 50 km/h lungo l'intera estesa della S.P. n. 94 "Monterolo", in ambo i sensi di marcia, a tempo indeterminato".**

**RITENUTO** di dover adottare il provvedimento proposto;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e il D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

**VISTI:**

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- il D.Lgs. n. 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, concernente le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino (entrato in vigore il 03/04/2022) e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

**TUTTO CIÒ VISTO, RITENUTO E RICHIAMATO,**

**ORDINA**

**L'istituzione del limite di velocità massimo di 50 km/h lungo l'intera estesa della S.P. n. 94 "Monterolo, in ambo i sensi di marcia, a tempo indeterminato";**

**DISPONE**



- La revoca, per i tratti di strada interessati, di qualsiasi altro atto incompatibile con la presente Ordinanza;
- Che l'esecuzione della presente Ordinanza sia resa nota tramite l'installazione, la manutenzione e la custodia della prescritta segnaletica, è affidata al personale cantonieristico del Servizio 4 "Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria";
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica;

**AVVERTE**

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori, nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Ente per 15 giorni;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
- Avverso il presente provvedimento può, altresì, essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (Approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).

**Il Dirigente del Servizio 4 “Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria”**

Dott. Ing. MARIO PRIMAVERA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)